



FEDERAZIONE GILDA UNAMS

SAM-GILDA DEGLI INSEGNANTI – Segreteria Provinciale di Gorizia
via Redipuglia, 17 tel. fax 0481 488572
34070 Fogliano (Go) www.gildagorizia.com

Al personale DOCENTE

SCIOPERO: ISTRUZIONI PER L'USO

Pervengono da parte del personale scolastico, richieste in merito al comportamento da tenere in caso di sciopero. A tal proposito la legge 107/2016 ("Buona Scuola") non ha innovato nulla, tutto rimane così come disposto dall'ALLEGATO AL CCNL del 29 MAGGIO 1999, in attuazione della Legge 146/90 sulle MODALITA' PROCEDURALI IN CASO SCIOPERO NEL COMPARTO SCUOLA.

- L'art. 2 comma 2 prevede che in sede di contrattazione saranno individuati i criteri per la determinazione dei contingenti del personale educativo e ATA necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili.

Non è previsto un contingente di personale docente.

- L'art.2 comma 3 prevede che i Dirigenti Scolastici, entro 10 giorni dalla proclamazione dello sciopero, invitino in forma scritta i docenti a rendere comunicazione volontaria circa l'adesione allo sciopero.

I docenti non sono obbligati a comunicare la propria adesione allo sciopero, ma se lo fanno, questa diventa difficilmente revocabile.

Tale richiesta quindi è legittima, ma è altrettanto legittimo (e consigliabile) non impegnarsi in alcun modo, perché sarebbe difficile cambiare idea all'ultimo minuto, in quanto l'eventuale ripensamento potrebbe, o meno, essere preso in considerazione dal dirigente. Inoltre, perché rinunciare alla libertà di decidere all'ultimo minuto sull'adesione ad uno sciopero? In 10 giorni possono accadere tante cose.

La richiesta ha lo scopo di permettere "sulla base della comunicazione volontaria del personale" di informare le famiglie delle modalità di funzionamento della scuola o della sospensione del servizio.

- Il Dirigenti Scolastici, sulla base dei dati conosciuti, comunicheranno le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio alle famiglie, almeno 5 giorni prima dello sciopero.

Nella giornata di sciopero:

- ***non sono previste altre forme di comunicazione, chi sciopera non si presenta al lavoro;***
- ***non si può essere chiamati a svolgere più ore di lavoro di quelle previste per quella giornata;***
- ***non può essere imposto al personale, che il giorno dello sciopero assume servizio in ore successive alla prima, di comunicare entro una certa ora di quel giorno che sarà regolarmente a scuola al fine di consentire la riorganizzazione del servizio: quella riorganizzazione il Dirigente deve averla fatta prima, dopo l'accertamento di cui sopra, e comunicata alle famiglie 5 giorni prima.***

Arbitraria ed illegittima è la comunicazione da parte del Dirigente che il mancato adempimento della segnalazione di "NON SCIOPERO" da parte del docente entro una data ora sarà considerata, implicitamente, manifestazione di volontà di aderire allo sciopero.

Da affiggere all'Albo Sindacale ai sensi della L. 300/1970

Fogliano, 14 ottobre 2016